



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 23 gennaio 2019.

Oggetto: Varie di inizio anno

Si propone di seguito una sintetica informazione su diversi argomenti ed adempimenti che si ripropongono all'inizio di ogni anno

COMUNICAZIONE MEDIA OCCUPAZIONALE AZIENDALE PER ALIQUOTA CIGO

La necessità di comunicare il numero medio di dipendenti nell'anno precedente è legata al fatto che, per le imprese industriali (industria in genere, edili e lapidei) con più di 50 dipendenti, è dovuta per l'anno successivo una aliquota CIG superiore.

Con messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, a seguito delle modifiche contributive previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali (D.lgs n. 148/2015), l'Inps ha impartito nuove disposizioni per la comunicazione del numero medio di dipendenti ai fini dell'applicazione dell'aliquota CIG.

Nel calcolo del limite dimensionale (fino/oltre 50 dipendenti) vanno ricompresi tutti i lavoratori dipendenti compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Vanno computati gli apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale (non solo quelli con contratto di apprendistato professionalizzante).

Il computo del limite dimensionale si effettua:

- con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno;
- sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno civile precedente (1° gennaio – 31 dicembre) dichiarato dall'impresa;

Rimane valida la regola in base alla quale per le aziende costituite nel corso dell'anno civile si fa riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività.

Ogni qual volta la verifica della dimensione annuale determina la modifica della forza lavoro in precedenza comunicata e, di conseguenza, la variazione della misura della contribuzione applicabile, è necessario comunicare all'INPS:

- tramite la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende
- nel campo oggetto inserire la descrizione "Requisito occupazionale Cigo";

Tale informazione viene gestita dalla sede INPS territorialmente competente tramite l'attribuzione o l'eliminazione (a seconda dei casi) dei codici:

- 1S “Azienda industriale (non edile e non lapidea) che applica le aliquote ridotte per i contributi CIG, in quanto ha occupato, nell’anno precedente, una media non superiore a 50 dipendenti;
- 1J “Azienda edile o lapidea che applica, per il contributo addizionale CIG straordinaria, l’aliquota ridotta in quanto occupa fino a 50 dipendenti”.

Di tali variazioni l’Istituto informa il datore di lavoro sempre tramite cassetto previdenziale.

Perciò, entro il 28 febbraio 2019 si dovrà procedere a:

- Analizzare la media dei dipendenti in forza nell’anno 2018 per le imprese industriali in genere, industriali edili, industriali lapidee;
- Effettuare la comunicazione all’Inps tramite cassetto previdenziale nei seguenti casi:
 - ditte che non versavano la contribuzione aggiuntiva CIG, in quanto avevano sino al 2017 un numero medio dipendenti pari o inferiore a 50 e che hanno avuto una media dipendenti anno 2018 superiore a 50;
 - ditte che versavano la contribuzione aggiuntiva CIG, in quanto avevano sino al 2017 un numero medio dipendenti superiore a 50 e che hanno avuto una media dipendenti anno 2018 pari o inferiore a 50;

Non sarà necessario inviare alcuna dichiarazione all’INPS per tutte le imprese industriali che nell’analisi del numero medio dipendenti 2018, non hanno subito modifiche che rilevino ai fini dell’aliquota CIG; di conseguenza la procedura non modificherà l’aliquota INPS in vigore nel 2018.

Aziende artigiane dell’indotto

Le aziende artigiane dell’indotto sono quelle nelle quali sono presenti contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- Hanno più di 15 dipendenti;
- Nel biennio precedente quello considerato hanno un fatturato che per almeno il 50% è riferito al medesimo committente industriale, rientrante nell’ambito della CIGS (c.d. “influsso gestionale prevalente”).

Tali aziende sono tenute a versare la contribuzione CIGS oltre alla ordinaria contribuzione INPS delle imprese artigiane.

INCENTIVI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE ANNO 2019

Riteniamo utile ricordare che l’incentivo strutturale occupazione giovani, introdotto dalla Legge di bilancio 2018 e applicabile solo per il primo anno agli under 35, è applicabile dal 2019 in poi per i giovani inferiori a 30 anni.

La conversione in L. n. 96/2018 del Decreto dignità ha introdotto un nuovo incentivo per il biennio 2019/2020 per favorire l’occupazione giovanile, che interessa l’assunzione di giovani fino a 35 anni di età. Benché le caratteristiche dell’agevolazione ricalchino in gran parte quelle dell’incentivo sopra riportato, introdotto dalla legge di bilancio dell’anno precedente, l’incentivo di cui alla L. n. 96/2018 consiste in un nuovo provvedimento che necessita dell’emanazione di un decreto ministeriale per la concreta applicazione; decreto che ad oggi non è ancora stato emanato.

Pertanto, fino all’emanazione dell’apposito decreto ministeriale, è applicabile solo l’incentivo strutturale occupazione giovani ai soggetti inferiori a 30 anni di età, introdotto dalla Legge di bilancio 2018, art. 1 comma 100 e seguenti della L. n. 205/2017.

ISTRUZIONI INPS ATTESE PER IL 2019

Rivalutazione ticket licenziamento.

Il contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro, per il 2018 pari a € 495,34 mensili, dovrà essere rivalutato per l’anno 2019 in base all’indice di rivalutazione del massimale Aspi. In attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell’Inps si ritiene di continuare ad applicare il valore previsto per l’anno

2018. Ricordiamo che è previsto il raddoppio del contributo di licenziamento in caso di licenziamenti nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ad esclusione delle procedure avviate entro il 20/10/2017

Minimali Inps 2019.

Nel corso del mese di Gennaio si attende la consueta circolare INPS contenente l'aggiornamento dei Minimali per l'anno 2019.

Rivalutazione Naspi. L'Inps comunicherà inoltre la rivalutazione annua degli importi Naspi, erogati ai lavoratori aventi diritto.

Benefit auto – tariffe ACI 2019

Come noto, l'articolo 48 del TUIR, così come modificato dal D.Lvo 314/97, prevede che ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale del dipendente (il criterio è valido anche ai fini previdenziali), in caso di concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali, si assume:

- Il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila KM annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze per la pubblicazione in G.U. entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo;
- Il valore convenzionale calcolato nel modo sopra descritto deve essere al netto della quota eventualmente a carico del lavoratore e a questi trattenuta;
- Il valore annuale ottenuto è imponibile a INPS ed IRPEF se il totale dei benefits concessi ad ogni singolo lavoratore supera la franchigia di euro 258,00 (art. 3 D.Lgs. 314/97).

Nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 57 del 20/12/2018, sono state pubblicate le tabelle ACI da utilizzarsi per l'individuazione del valore convenzionale del Benefit auto, valido per l'anno 2019.

Tali tabelle sono disponibili nel sito dell'Acì all'indirizzo www.aci.it,

Rapporto periodico sulle pari opportunità

L'art. 9 della legge 125/91 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna" prevede l'obbligo, per le imprese, pubbliche o private, che occupano oltre 100 dipendenti, di redigere, almeno ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Per la valutazione dei 100 dipendenti, ai fini della verifica dell'obbligo, occorre far riferimento alla base occupazionale presente alla fine del biennio oggetto della denuncia (quindi, per il prossimo rapporto, si valuterà il numero dei dipendenti al 31.12.2009).

Con il Decreto 17.7.96, il Ministero del Lavoro ha stabilito che tale rapporto debba essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

I prossimi prospetti, riferiti al biennio 2018-2019, dovranno pertanto essere inviati entro il 30 aprile 2020. Nessuna scadenza in tal senso è perciò prevista per l'anno 2019.

TERMINI DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2019

La Certificazione Unica 2019, modello sintetico, con i redditi dell'anno d'imposta 2018, dovrà essere consegnata ai lavoratori dipendenti entro il 31 marzo 2019. L'invio telematico del modello ordinario all'Agenzia Entrate dovrà essere effettuato entro il 7 marzo.

CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA VERSATI AD ENTI O CASSE AVENTI ESCLUSIVAMENTE FINI ASSISTENZIALI

Si ricorda che i contributi di assistenza sanitaria (ad esempio FASI, EST, ecc....) versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a euro 3.615,20.

Per l'applicazione del predetto beneficio occorre verificare se risultano osservate le disposizioni previste dal D.M. 31.3.2008 e dal decreto 27.10.2009 attuativo, cioè se il fondo è iscritto nell'apposita anagrafe e/o ha rinnovato l'iscrizione e se opera negli ambiti definiti dai citati decreti.

Gli importi di contribuzione (sommando carico azienda e carico lavoratore) ai fondi di assistenza sanitaria contrattuali, che eccedono il valore suddetto concorrono a formare il reddito del lavoratore (aumentano l'imponibile fiscale per la parte a carico del datore di lavoro, non lo diminuiscono per la parte a carico del lavoratore).

Ricordiamo, inoltre, che la contribuzione a carico dei datori di lavoro per i suddetti fondi è soggetta ad INPS al contributo di solidarietà del 10%.

GENERAZIONE UNIEMENS COCOCO INVIATI A GENNAIO 2019

Con l'invio degli Uniemens nel corso del mese di gennaio si verifica la consueta particolarità riferita al periodo di competenza dei compensi, a seconda cioè che l'azienda committente sia in gestione paghe anticipate o posticipate.

Si possono verificare due ipotesi diverse che generano diversi periodi di competenza:

- dipendenti con scelta paghe anticipate – il periodo di competenza è sempre corrispondente al mese del cedolino elaborato;
- dipendenti con scelta standard paghe posticipate – il periodo di competenza è sempre quello successivo al mese del cedolino elaborato.

In base al principio di cassa allargato valido ai fini fiscali, l'Inps riconosce i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, di competenza di quest'ultimo (nella fattispecie 2018).

Di conseguenza, in scelta di paghe posticipate, gli Uniemens riferiti ai cedolini di novembre (cedolini di novembre pagati in dicembre) e dicembre (cedolini di dicembre pagati entro il 12 gennaio dell'anno successivo), dovendo essere presentati entro il mese successivo a quello di competenza, sono inviati insieme con periodo di riferimento dicembre. Per contro, in caso di scelta paghe anticipate l'invio di gennaio 2019 sarà relativo ai soli cedolini elaborati del mese di dicembre 2018.

RIVALUTAZIONE CREDITO IMPOSTA ANTICIPAZIONE TFR

A seguito della pubblicazione dell'indice Istat di dicembre 2018, sarà necessario effettuare le operazioni di ricalcolo della situazione Tfr. Tali operazioni consentiranno l'adeguamento della rivalutazione per il credito d'imposta dell'anticipo del TFR, laddove ancora esistente.

CONGUAGLI CONTRIBUTIVI

Con propria circolare n. 123 del 28/12/2018 l'INPS rinnova le istruzioni per procedere ai conguagli contributivi riferiti all'anno 2018. In sostanza, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2018, anche con quella di competenza del mese di gennaio 2019.

Le operazioni di conguaglio riguardano anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, il conguaglio potrà avvenire anche con la denuncia di competenza di febbraio 2019, senza aggravio di oneri accessori. Tuttavia, resta fermo l'obbligo di versamento/recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di Gennaio 2019.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER L'IMPOSTA DOVUTA SUL TFR

Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c e le indennità equipollenti, nonché le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, è prevista una clausola di salvaguardia, diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di una imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006. L'articolo 1, comma 9 Legge Finanziaria del 2007 (296/06) ha introdotto, con riferimento alla fattispecie disciplinata all'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR la possibilità di applicare la tassazione separata avvalendosi delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti fino al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

In assenza di diverse disposizioni, si ritiene di poter continuare ad applicare per l'anno 2019 la clausola di salvaguardia sopra esposta.

EDILIZIA – SCONTO CONTRIBUTIVO 11,50%

La legge 247 del 24/12/2007 ha ripristinato lo sconto contributivo, per il settore edile, che era regolamentato dalla L. 341/1995, e successive modificazioni (fino al 2006, sconto contributivo dell'11,50% del totale contributi INPS e INAIL, a carico datore di lavoro con esclusione del contributo dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per operai occupati a tempo pieno).

Sarà compito del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, determinare annualmente (verifica copertura finanziaria entro il 31 maggio e decreto interministeriale entro il 31 luglio) l'esatto valore dello sconto.

Pertanto con riferimento all'anno 2019, ai fini dell'applicazione dello sgravio in oggetto, sarà necessario attendere il sopracitato decreto.

DETASSAZIONE PER INCREMENTO DI PRODUTTIVITA'

Poiché la legge di bilancio non ne ha modificato l'impianto normativo, per il 2019 la detassazione viene confermata con i medesimi criteri e valori previsti per il 2018, senza necessità di attendere l'emanazione di decreti applicativi.

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per i chiarimenti che riteneste necessari.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA